

VISTA LA NORMATIVA VIGENTE

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

EMANA

II REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Regolamento per la vigilanza Sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni
Istituto comprensivo	Personale docente	Collaboratori scolastici
<p>La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato. Fanno eccezione gli alunni formalmente autorizzati dal Dirigente scolastico ad uscire autonomamente.</p> <p>In ogni caso, i minori, se non riconsegnati ai genitori, vanno lasciati in luogo dove normalmente non sussistano situazioni di pericolo o in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio la loro incolumità, sotto la vigilanza di personale incaricato.</p> <p>Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.</p> <p>I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.</p>	<p>Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola.</p> <p>Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo, - gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora; - il Capo d'Istituto o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule. <p>L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.</p> <p>Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al momento dell'ingresso degli alunni a scuola fino al raggiungimento dell'aula; - durante lo svolgimento delle attività didattiche; - durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi; - nel corso della ricreazione; - al momento dell'uscita degli alunni da scuola; - nel corso visite guidate/viaggi d'istruzione; - in riguardo agli alunni con disabilità/bes 	<p>I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.</p> <p>Ad essi spetta garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.</p>

Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni
Istituto comprensivo	Personale docente	Collaboratori scolastici
<p>Art. 1 Entrata degli alunni L'ingresso e l'uscita dagli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del PTOF. Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico. I cancelli esterni vengono aperti a partire dalle ore 7.55 (per consentire l'entrata a genitori (Scuola Infanzia e genitori autorizzati), alunni e insegnanti. I cancelli e le porte sono chiusi dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiusi per l'intero orario scolastico. L'ingresso nell'area di pertinenza della scuola è possibile solo a partire da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e non è consentito l'accesso all'interno del recinto scolastico in ore diverse da quelle dell'orario scolastico. Gli alunni muniti di regolare autorizzazione di entrata anticipata e posticipata (ad es. per esigenze legate al servizio di trasporto effettuato dall'Amministrazione Comunale) devono entrare nell'edificio scolastico e rimanere sotto la sorveglianza del personale preposto. In caso di tempo particolarmente inclemente o altre particolari situazioni generali a partire dalle ore 7.45 è permesso agli alunni di accedere nell'androne della scuola dove rimangono sotto la sorveglianza del personale preposto. Al suono della campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula. I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere organizzati, in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale. Queste stesse disposizioni devono essere rispettate anche per l'ingresso pomeridiano dagli alunni che rientrano a scuola dopo il pranzo. In caso di sciopero o di assemblea sindacale verranno comunque trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati dai genitori. La vigilanza è affidata agli insegnanti, in collaborazione agli ausiliari presenti a scuola</p>	<p>Art. 1 Entrata degli alunni Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Solo per quegli alunni le cui aule si trovano ad un piano diverso da quello dell'ingresso, gli insegnanti sono tenuti ad accogliere gli alunni nell'androne e permanere fino all'orario di arrivo consentito. I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti a: - fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti, e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro elettronico di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo; - verificare, controfirmare e annotare sul registro elettronico le giustificazioni di assenza e ritardo; - richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni; - riportare all'interno del registro classe nell'apposita busta, i cedolini e i certificati di giustificazione; - registrare sul registro elettronico di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo; - segnalare tempestivamente alla presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.</p>	<p>Art. 1 Entrata degli alunni Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal Direttore sga, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno: -l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal Direttore sga in ogni plesso/sede; -la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni; -la sorveglianza degli alunni provvisti dell'apposita autorizzazione di entrata anticipata rilasciata dal dirigente scolastico e di quelli a cui è stato consentito dal Dirigente Scolastico di accedere nell'androne per particolari situazioni generali; -la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule -la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni; -l'accoglienza degli alunni ritardatari -la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.</p>
<p>Art. 2 La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano.</p>	<p>Art. 2 La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed</p>	<p>Art. 2 La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti - per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente</p>

Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni
Istituto comprensivo	Personale docente	Collaboratori scolastici
	<p>adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.</p> <p>In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché</p> <ul style="list-style-type: none"> -gli studenti tengano un comportamento consono; -i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e pulite; -le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale; -non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate; -i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni. <p>Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.</p> <p>A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal Responsabile per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni.</p> <p>È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.</p> <p>Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni minorenni in corridoio, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.</p> <p>I docenti sono, altresì, invitati a segnalare alla Presidenza e al Direttore sga eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.</p>	<p>dall'aula;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni
Istituto comprensivo	Personale docente	Collaboratori scolastici
<p>Art. 3 La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi</p> <p>È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.</p> <p>Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.</p> <p>In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.</p>	<p>Art. 3 La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi</p> <p>Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.</p> <p>Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.</p> <p>I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.</p> <p>Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.</p> <p>Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione eventuali anomalie.</p>	<p>Art. 3 La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi</p> <p>I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire il cambio degli insegnanti nelle classi; - vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione; - vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.
<p>Art. 4 - La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa</p> <p>L'intervallo-ricreazione, della durata di 15 minuti ed intercorrente tra la fine della 2a ora e l'inizio della 3a ora di lezione, può anche svolgersi negli spazi esterni della scuola e, in caso di maltempo, nel corridoio antistante l'aula.</p> <p>Le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio.</p> <p>Spetta al personale ausiliario di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.</p>	<p>Art. 4 - La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa</p> <p>Durante l'intervallo-ricreazione la vigilanza è effettuata da tutti i docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione.</p> <p>In particolare i docenti sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti; - regolare un accesso ordinato ai servizi; <p>Durante l'intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco dei bambini. Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.</p> <p>Durante la refezione, gli insegnanti</p>	<p>Art. 4 - La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa</p> <p>Durante l'intervallo collaboratori scolastici di turno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collaborano con gli insegnanti nella vigilanza; - sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose; - non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza. <p>Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.</p>

Regolamento per la vigilanza sugli Alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni
Istituto comprensivo	Personale docente	Collaboratori scolastici
	vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.	
<p>Art. 5 - Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.</p> <p>Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula ad altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario. Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa. Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.</p>	<p>Art. 5 - Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.</p> <p>I docenti sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad altra, gli allievi con cui faranno lezione; - a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva; - mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi; - accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni. <p>È possibile avvalersi della collaborazione del personale ausiliario. Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa.</p>	<p>Art. 5 - Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.</p> <p>Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del Direttore sga, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa, - i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.
<p>Art. 6 La vigilanza degli alunni diversamente abili</p> <p>La vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente polivalente assegnato dal Comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.</p>	<p>Art. 6 La vigilanza degli alunni diversamente abili</p> <p>Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell'assistente polivalente assegnato dal Comune, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.</p>	<p>Art. 6 La vigilanza degli alunni diversamente abili</p> <p>I collaboratori scolastici all'uopo individuati dal Direttore sga hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni portatori di handicap con particolare riguardo a quelli portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.</p>
<p>Art. 7 - Uscita degli alunni da scuola</p> <p>All'uscita da scuola al termine delle lezioni o durante l'orario scolastico per validi motivi personali, gli alunni dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto di sua fiducia. L'ufficio di segreteria della scuola provvede ad acquisire dai genitori tutti i nominativi delle persone che potranno ritirare l'alunno, in caso di loro impedimento. Le persone dovranno essere maggiorenni per ritirare gli alunni. La segreteria della scuola provvede anche a fornire alla famiglia le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini. I famigliari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità. I genitori o i loro delegati sono tenuti ad</p>	<p>Art. 7 - Uscita degli alunni da scuola</p> <p>Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore, o da un familiare adulto, appositamente delegato dai genitori stessi e conosciuto dagli insegnanti; - accompagnare gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi; - assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente; - consegnare gli alunni alle persone da questi formalmente delegate. <p>In nessun caso gli alunni possono recarsi a casa da soli in assenza di specifica autorizzazione del dirigente scolastico rilasciata sulla base di richiesta scritta dei genitori ai sensi</p>	<p>Art. 7 - Uscita degli alunni da scuola</p> <p>Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio; - controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal Direttore sga con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni; - garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, rispetto all'orario normale di lezione; - sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, quando affidati. <p>I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività Didattiche,</p>

	<p>Legge 4 dicembre 2017, n. 172 modifica del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni
Istituto comprensivo	Personale docente	Collaboratori scolastici
<p>essere puntuali all'uscita, in modo che momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.</p>	<p>-In caso di ritardo da parte del genitore (o delegato) nel prelevare l'alunno, il docente della classe affida il ragazzo al personale ATA, che provvede a rintracciare il genitore. Nel caso in cui nessuno dei genitori sia rintracciabile il personale di Segreteria provvederà a contattare le autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia di Stato) per affidare loro l'alunno, informandone immediatamente il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore.</p>	<p>uscita anticipata e posticipata per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico comunale. Il collaboratore provvede a rintracciare i genitori. Nel caso in cui nessuno dei genitori sia rintracciabile, dovrà contattare la segreteria, la quale avviserà le autorità di pubblica sicurezza.</p>
<p>Art. 8 - La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche</p> <p>La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere vincolante del consiglio di classe.</p>	<p>Art. 8 - La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche</p> <p>La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.</p>	<p>Art. 8 - La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche</p> <p>I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.</p>

Il presente Allegato viene approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 101 del 17/11/2017.